

ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria entro 1/12 della durata del corso stesso ai sensi dell'art. 643, comma 4 del decreto legislativo n. 66/2010.

10. Il concorrente di sesso femminile nominato Maresciallo dell'Esercito italiano, Capo di 3ª classe della Marina militare e Maresciallo di 3ª classe dell'Aeronautica militare, in quanto dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sarà rinviato d'ufficio al corso successivo.

11. Ai Marescialli, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.

12. Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati in servizio o in congedo, nonché il personale appartenente alle Forze di polizia o ai Corpi armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di provenienza. I volontari in ferma prefissata, se in servizio, potranno accedere alla frequenza del corso previo provvedimento di proscioglimento dalla ferma prefissata annuale o quadriennale, con contestuale perdita del grado e collocamento in congedo dalla ferma medesima, secondo la procedura disciplinata dalla «Direttiva di Stato Giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata». Ove i medesimi siano già in congedo potranno accedere alla frequenza del corso previo provvedimento di perdita del grado, la cui proposta deve essere avanzata tramite i rispettivi Comandi Scuola Sottufficiali/Marescialli.

13. Durante la frequenza del corso ai frequentatori competono, se più favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi.

Art. 19.

Esclusioni

1. La Direzione generale per il personale militare può, con provvedimento del direttore generale o autorità da lui delegata, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti ritenuti non in possesso dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli, ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo l'incorporazione presso il relativo Istituto di formazione.

Art. 20.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, agli Enti previdenziali.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina responsabile dei dati personali, ognuno per la parte di propria competenza:

a) i Comandanti degli Istituti/Centri di selezione delegati dalla Direzione generale per il personale militare;

b) i presidenti delle commissioni di concorso.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Roma, 1º marzo 2018

Il direttore generale: GEROMETTA

ELENCO DEGLI ALLEGATI AL BANDO

ALLEGATO	INTERESSATI
Variazioni e integrazioni domanda di partecipazione:	tutti i concorrenti.
Verifica dei requisiti da parte dei Comandi di appartenenza:	gli Enti/Reparti di appartenenza dei concorrenti in servizio.
Lettera di trasmissione della scheda di sintesi:	gli Enti/Reparti di appartenenza dei concorrenti in servizio.
Scheda di sintesi del Comando/Ente di appartenenza:	
Lettera di trasmissione dell'estratto della documentazione matricolare e caratteristica:	i CEDOC, i Dipartimenti Marittimi/ Capitanerie di porto, il Reparto Territoriale del Comando Scuole/3ª Regione Area o il Reparto Personale del Comando 1ª Regione Aerea competenti per i concorrenti in congedo.
Estratto documentazione matricolare e caratteristica:	
Dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e informazione sui protocolli vaccinali:	tutti i concorrenti ammessi alle prove di verifica dell'efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale.
Certificato del medico di fiducia:	tutti i concorrenti del concorso a nomina diretta per Marescialli dell'Esercito e della Marina militare ammessi alle prove di verifica dell'efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale
Certificato di stato di buona salute:	tutti i concorrenti del concorso a nomina diretta per Marescialli dell'Aeronautica militare ammessi all'accertamento dell'idoneità psico-fisica.
Dichiarazione di rice-vuta informazione e di responsabilizzazione:	tutti i concorrenti affetti da deficit G6PD.
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:	tutti i concorrenti ammessi alle prove di verifica dell'efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale.
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487:	visione per tutti i concorrenti.
Prospetto relativo all'attribuzione dei punteggi ai titoli di merito:	visione per tutti i concorrenti.

